

## ALLEGATO A

### **Avviso per il finanziamento di interventi relativi agli articoli 4 e 5 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 “Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali” e ss.mm.ii.**

#### **Art. 1 Finalità**

1. La Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, emana il presente Avviso in attuazione degli articoli 4 e 5 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 “Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali” e successive modifiche ed integrazioni, rispettivamente per:
  - a. valorizzare e sostenere manifestazioni ed eventi pubblici e/o di pubblico spettacolo, organizzati da Comuni, Enti privati, Fondazioni e Associazioni senza fini di lucro, Pro Loco e Parrocchie, da tenersi in luoghi chiusi o all'aperto;
  - b. organizzare corsi formativi volti a consentire l'ottenimento e ogni eventuale aggiornamento periodico obbligatorio delle certificazioni in materia di sicurezza, antincendio, primo soccorso nonché corretta prassi igienica, necessarie per lo svolgimento degli eventi di cui alla legge in argomento.

#### **Art. 2 Beneficiari**

1. Possono accedere ai contributi di cui all'art. 4 della legge regionale n. 7/2019 e successive modifiche ed integrazioni, in **qualità di soggetti organizzatori**, i Comuni, gli Enti privati, le Fondazioni e le Associazioni senza fini di lucro, le Pro Loco e le Parrocchie;
2. In relazione alla tipologia di beneficiari “Enti privati”, il contributo di cui al precedente comma 1 è concesso solo nel caso di iniziativa aperta al pubblico senza scopo di lucro per il soggetto richiedente e organizzatore dell'evento;
3. Possono accedere ai contributi di cui all'art. 5 della legge regionale n. 7/2019 e successive modifiche ed integrazioni, il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia delle Pro Loco, le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia anche laddove unite in Consorzio, i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti in forma singola o nella forma convenzionata di almeno tre Comuni con popolazione complessiva fino a 30.000 abitanti.

#### **Art. 3 Ammissibilità delle spese**

1. In conformità all'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 7/2019 e successive modifiche ed integrazioni, le spese sostenute dai soggetti organizzatori di cui all'art. 2 commi 1 e 2 del presente Avviso, devono riferirsi esclusivamente all'evento oggetto della domanda e devono essere finalizzate:
  - a) all'assistenza tecnica necessaria per la presentazione della documentazione richiesta dalla legge;
  - b) all'acquisto di attrezzature o materiali durevoli necessari a garantire le normative in materia di sicurezza e salute;
  - c) all'acquisto di allestimenti necessari a garantire le normative in materia di sicurezza e salute;
  - d) all'acquisizione di servizi, materiali di consumo o al noleggio di allestimenti necessari a garantire le normative in materia di sicurezza e salute ovvero la copertura di oneri assicurativi;

2. In conformità all'art. 5, comma 1 della legge regionale n. 7/2019 e successive modifiche ed integrazioni, le spese sostenute dai soggetti di cui all'art. 2 comma 3 del presente Avviso, devono essere volte a consentire l'ottenimento e ogni eventuale aggiornamento periodico obbligatorio delle certificazioni in materia di sicurezza, antincendio e primo soccorso nonché corretta prassi igienica, necessarie per lo svolgimento degli eventi di cui alla presente legge. Ai fini della concessione dei contributi, è richiesta una partecipazione minima ai corsi di almeno dieci iscritti.

#### **Art. 4 Valore del contributo**

1. Per le finalità previste dall'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 7/2019, la Regione riconosce in favore dei soggetti organizzatori un contributo annuo fino ad un importo massimo di 3.000,00 euro, indipendentemente dal numero di eventi o manifestazioni da essi organizzati nel corso dell'anno. Il riconoscimento opera alla data della domanda. Nella determinazione dell'importo massimo annuo sono pertanto presi in considerazione gli eventi realizzati nel corso del 2024;
2. Per le finalità previste dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 7/2019, la Regione riconosce un contributo fino ad un importo massimo di 3.000,00 euro all'anno in favore del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia delle Pro Loco, delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia anche laddove unite in Consorzio e dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a un importo massimo di 5.000,00 euro per gruppi di almeno tre Comuni con una popolazione complessiva non superiore 30.000 abitanti.

#### **Art. 5 Termini e modalità di presentazione delle domande**

1. Per le finalità previste dall'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 7/2019, le domande, corredate di tutta la documentazione di spesa quietanzata attestante l'avvenuto pagamento delle spese e degli oneri sostenuti, sono presentate entro le seguenti scadenze:
  - dal 1° marzo al 30 aprile 2024, per eventi realizzati nel bimestre gennaio febbraio 2024;
  - dal 1° maggio al 30 giugno 2024, per eventi realizzati nel bimestre marzo aprile 2024;
  - dal 1° luglio al 31 agosto 2024, per eventi realizzati nel bimestre maggio giugno 2024;
  - dal 1° settembre al 31 ottobre 2024, per eventi realizzati nel bimestre luglio agosto 2024;
  - dal 1° novembre al 31 dicembre 2024, per eventi realizzati nel bimestre settembre ottobre 2024;
  - dall'1° gennaio al 28 febbraio 2025, per eventi realizzati nel bimestre novembre dicembre 2024
2. Per le finalità previste dall'art. 5, comma 1 della legge regionale n. 7/2019, le domande, corredate di tutta la documentazione di spesa quietanzata, sono presentate entro le seguenti scadenze:
  - dal 1° marzo al 30 aprile 2024, per corsi realizzati nel bimestre gennaio febbraio 2024;
  - dal 1° maggio al 30 giugno 2024, per corsi realizzati nel bimestre marzo aprile 2024;
  - dal 1° luglio al 31 agosto 2024, per corsi realizzati nel bimestre maggio giugno 2024;
  - dal 1° settembre al 31 ottobre 2024, per corsi realizzati nel bimestre luglio agosto 2024;
  - dal 1° novembre al 31 dicembre 2024, per corsi realizzati nel bimestre settembre ottobre 2024;
  - dall'1° gennaio al 28 febbraio 2025, per corsi realizzati nel bimestre novembre dicembre 2024
3. Il medesimo soggetto può presentare più domande di contributo per ciascuna delle finalità indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo, fino al raggiungimento dell'importo massimo erogabile annualmente sulla base di quanto previsto all'art. 4, comma 1 del presente Avviso;
4. La domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante (o suo delegato), deve essere presentata utilizzando i modelli B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O allegati al decreto di emanazione dell'Avviso Allegato A, disponibili sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia e presentata mediante posta elettronica certificata, con firma digitale o firma autografa (no firme prestampate o immagini di firme) del sottoscrittore (allegando copia del documento di identità), all'indirizzo: [autonomielocali@certregione.fvg.it](mailto:autonomielocali@certregione.fvg.it);
5. Ai fini del rispetto dei termini, la data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata dalla data e ora di accettazione registrata dal server del ricevente;
6. Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente.

## **Art. 6 Procedimento e istruttoria delle domande**

1. I contributi sono concessi dalla Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000;
2. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione attestato dalla data e dall'ora registrata dal server ricevente;
3. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente Avviso nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa;
4. La documentazione giustificativa di spesa, correttamente quietanzata, deve essere intestata al beneficiario (Comuni, Enti privati, Fondazioni e Associazioni senza fini di lucro, Pro Loco e Parrocchie) e deve riportare chiaramente la tipologia delle spese per le quali è richiesto il contributo. Le spese devono essere pertinenti e direttamente imputabili all'evento oggetto di contributo. Qualora la documentazione di spesa fosse carente di tali riferimenti, è necessario allegare altra idonea documentazione che attesti la diretta connessione ed imputabilità all'evento o al corso organizzato.
5. Nel caso di eventi realizzati a cavallo di due bimestri, la domanda di contributo deve essere presentata con riferimento al primo bimestre e secondo le scadenze previste all'art. 5, esclusivamente nel caso in cui le spese per beni e/o servizi acquisiti siano utilizzati e/o fruiti completamente in tale bimestre;
6. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di 10 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione;
7. In attuazione dell'art. 31 della legge regionale n. 7/2000, nel caso in cui il beneficiario sia soggetto privato con personalità giuridica, non sono ammissibili a contributo le spese riferite a prestazioni o forniture effettuate da soggetti che siano in relazione di parentela o affinità entro il secondo grado con il legale rappresentante o con i membri del consiglio direttivo dell'ente beneficiario o siano soci amministratori di società, o società in cui sussistano rapporti giuridici instaurati con il legale rappresentante o con i membri del consiglio direttivo dell'ente beneficiario.

## **Art. 7 Cause di inammissibilità della domanda**

1. Costituiscono causa di inammissibilità della domanda di contributo:
  - a) domanda non rispondente alle finalità previste dall'art. 1;
  - b) mancato rispetto del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui all'art. 5;
  - c) domanda presentata da parte di soggetti diversi da quelli previsti all'art. 2;
  - d) domanda contenente esclusivamente spese non rispondenti a quanto indicato all'art. 3;
  - e) domanda priva di sottoscrizione;
  - f) domanda redatta su modulistica diversa da quella allegata al decreto di emanazione dell'Avviso.

## **Art. 8 Concessione del contributo**

1. La concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, fatti salvi gli adempimenti connessi al supplemento istruttorio di cui all'art. 6;
2. Il contributo è concesso, impegnato ed erogato in un'unica soluzione;
3. L'entità delle somme erogabili per ciascun bimestre soggiace al solo limite delle risorse stanziare per ciascun esercizio.

## **Art. 9 Obblighi dei beneficiari**

1. I beneficiari sono tenuti ad adempiere annualmente agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1, commi da 125 a 128 della legge n. 124/2017, accertati d'ufficio;
2. I beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Servizio competente gli eventuali contributi ottenuti da altri Enti a valere sulle medesime spese elencate nella rendicontazione allegata alla domanda;
3. I beneficiari sono altresì tenuti a comunicare le eventuali ulteriori variazioni necessarie all'erogazione del contributo.

## **Art. 10 Ispezioni, controlli e verifiche**

1. E' disposta l'effettuazione delle attività di controllo, ispezione e verifica in applicazione dell'art. 71 del DPR 445/2000 e dell'art. 44 della L.R. 7/2000 allo scopo di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate nell'ambito dei procedimenti amministrativi e misure contributive di competenza della "Struttura stabile per l'attuazione degli interventi contributivi per la valorizzazione e la promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizionali".

## **Art. 11 Responsabile del procedimento, termini, informazioni e contatti**

1. Ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, art. 14, si comunicano i seguenti elementi informativi:
  - Responsabile del procedimento: il Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione o, nelle more dell'attribuzione dell'incarico, il Direttore centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione dott. Gian Luca Albertazzi;
  - Responsabile dell'istruttoria: Leita Sandra.

**Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, via Sabbadini, 31 - 33100 Udine dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.30 alle ore 13.00**

**Sandra Leita tel. 0432 555808 (responsabile dell'istruttoria)  
Zuccaro Paolo tel. 0432 555271**

**INFORMATIVA**  
**AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2013 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

### **1. Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Amministrazione regionale nel suo complesso, rappresentata dal Presidente in qualità di legale rappresentate dell'Ente, con sede in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste.

PEC: [regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it](mailto:regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it)

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo:  
piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste.

e-mail: [privacy@regione.fvg.it](mailto:privacy@regione.fvg.it)

PEC: [privacy@certregione.fvg.it](mailto:privacy@certregione.fvg.it)

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Società Insiel S.p.A."

Via San Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste

Tel +39 040 3737111; fax + 39 040 3737333; email [privacy@insiel.it](mailto:privacy@insiel.it);

### **2. Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati**

Il trattamento di dati è effettuato per lo svolgimento dei compiti del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione della Direzione centrali autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione. I dati personali saranno pertanto utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. I dati personali del legale rappresentante o del suo delegato (nome e cognome, luogo e data di nascita e C.F.) sono richiesti al fine di identificare il soggetto che firma l'istanza o la dichiarazione. Di tali soggetti è richiesta anche una fotocopia del documento di identità per l'autenticazione della firma.

Sono inoltre richiesti recapiti telefonici e indirizzi mail del soggetto che presenta l'istanza/dichiarazione e di eventuale altra persona referente per la pratica al fine di agevolare le comunicazioni, inerenti l'istruttoria o la successiva gestione della pratica, che possono avvenire per le vie brevi. Nel caso di enti privati tali recapiti possono coincidere con quelli personali delle persone fisiche coinvolte.

### **3. Modalità di trattamento dei dati**

In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità sopra evidenziata e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

### **4. Categorie di destinatari dei dati personali**

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Tali dati possono inoltre essere comunicati agli organi preposti ad eventuali indagini o controlli in caso di richieste specifiche da parte dei citati Enti.

### **5. Periodo di conservazione**

I dati richiesti sono inseriti nella modulistica predisposta dall'Amministrazione assieme a tutte le altre informazioni necessarie per la trattazione della pratica. Quindi sono soggetti alle norme che disciplinano la conservazione e lo scarto dei documenti d'archivio dell'amministrazione regionale che ne prevedono il mantenimento nell'archivio di deposito per (almeno) 15 anni dalla data di chiusura del fascicolo (vedi DPGR 309/Pres. dd. 4 ottobre 1999, attuativo della LR 11/1999).

### **6. Diritti dell'Interessato**

L'interessato ha il diritto di accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento.

Inoltre l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.